Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Martedì, 12 aprile 1927 - ANNO V — Numero 85

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 738.

LEGGE 7 aprile 1927, n. 453.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Il limite di impegno, nell'esercizio 1927-1928, per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, e all'art. 8 del decreto Luogotenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è fissato in L. 10,000,000.

Art. 3.

Il limite di impegno per le annualità di pagamento del contributo dello Stato, per opere di irrigazione, giusta l'articolo 5 del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, è fissato, per l'esercizio finanziario 1927-28, in L. 1,500,000.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1927-28 la somma complessivamente da stanziare in conto del fondo di lire quindici miliardi, di cui all'art. 1 del R. decreto 11 novembre 1924, numero 1932, è stabilita nella somma risultante dallo stato di previsione annesso alla presente legge, restando rinviate agli esercizi avvenire le assegnazioni stabilite dai Regi decreti 28 agosto 1924, n. 1395, e 6 novembre 1924, n. 1931.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse (Spese fisse)	9,000,000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	36,000,000 —
3	Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi e indennità fisse (Spese fisse)	4,000,000 —
4	Incaricati stabili - Retribuzioni mensili e indennità fisse continuative. (Regi decreti 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925) (Spese fisse)	16,000,000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	100,000 —
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale del Genio civile e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	3,220,000 —
7	Ufficiali idraulici e di bonifica - Competenze diverse	800,000 —
8	Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Fornitura di attrezzi da lavoro, libretti di servizio e regolamenti. (Regi decreti 28 maggio 1922, n. 1189, e 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 6, 20 e 21; decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, capo 7°)	1,220,000 —
9	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e per la segreteria	200,000 —
10	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
11	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali	50,000 —
12	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	460,000 —
13	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile ed a quello già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato od alle rispettive famiglie	409,000 —
14	Spese per il servizio di copiatura a macchina	250,000 —
15	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (Spesa obbligatoria)	230,000 —
16	Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (R. decreto 8 marzo 1923, n. 633) (Spesa obbligatoria)	100,000 —
17	Fitti e canoni (Spese fisse)	800,000 —
18	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	200,000 —
19	Genio civile - Spese d'ufficio - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese casuali	850,000 —
20	Comitato per le migrazioni interne - Spese di ogni genere per l'impianto e il funzionamento degli uffici	450,000 —
21	Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere ordinario	1,750,000 —
22	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione	50,000 —
23	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche	150,000 —
24	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria)	100,000 —
25	Spese casuali	50,000 —
26	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	12,500 —
27	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica (Spesa d'ordine)	20,000 —
28	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		76,671,500 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
29	Magistrato alle acque - Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del Comitato tecnico	550,000 —
30	Uffici tecnici dipendenti dall'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche per l'Italia meridionale ed insulare - Spese per il personale e per il funzionamento dei servizi	2,300,000 —
		2,850,000 —
	Debito vitalizio.	
31	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,000,000 —
32	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	50,000 —
		7,050,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Opere nell'Italia settentrionale escluse quelle in gestione del Magistrato alle acque.	
33	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazioni dei pavimenti dei tronchi di strade di 1ª classe compresi entro gli abitati	34,000,000 —
34	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	3,000,000 —
35	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	200,000 —
36	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani	3,800,000 —
37	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua	700,000 —
38	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	700,000 —
39	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	8,500,000 —
		50,900,000 —
	Opere in gestione del Magistrato alle acque.	
40	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali	4,300,000 —
41	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani	4,400,000 —
42	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi di acqua	840,000 —
43	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	750,000 —
44	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	6,500,000 —
		16,790,000 —
	Opere nell'Italia centrale.	
45	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, comprese entro gli abitati	26,000,000 —
46	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	1,000,000 —
47	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani	2,700,000 —
48	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua . . .	600,000 —
49	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	400,000 —
50	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	7,700,000 —
		38,400,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.	
51	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua . . .	1,000,000 —
52	Spese per l'escavazione dei porti	3,000,000 —
		4,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	a) *Opere in gestione dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.*	
53	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, comprese entro gli abitati	800,000 —
54	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	2,650,000 —
	b) *Opere in gestione del Provveditorato per la Campania.*	
55	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe compresi entro gli abitati	7,200,000 —
56	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	600,000 —
	c) *Opere in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise.*	
57	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati	4,000,000 —
58	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria; spese per il servizio di piena e spese casuali	100,000 —
59	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	500,000 —
	d) *Opere in gestione del Provveditorato per le Puglie.*	
60	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati	3,200,000 —
61	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	3,180,000 —
	e) *Opere in gestione del Provveditorato per la Basilicata.*	
62	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati	4,800,000 —
	f) *Opere in gestione del Provveditorato per la Calabria.*	
63	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati	7,200,000 —
64	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	1,000,000 —
	g) *Opere in gestione del Provveditorato per la Sicilia.*	
65	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati	8,000,000 —
66	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	3,550,000 —
	h) *Opere in gestione del Provveditorato per la Sardegna.*	
67	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe, compresi entro gli abitati	4,800,000 —
68	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	2,520,000 —
		54,100,000 —
	Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale.	
69	Circoli ferroviari d'ispezione - Spese di ufficio (Spese fisse)	120,000 —
70	Spese per le Commissioni arbitrali interprovinciali per le questioni sorgenti dall'applicazione dei concordati di lavoro stipulati tra aziende di trasporto a trazione meccanica ed il personale (R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311)	45,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
71	Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili. Personale di ruolo - Indennità di trasferta	1,000,000 —
72	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria)	13,500 —
73	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	3,200 —
74	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303 (Spesa obbligatoria)	70,800,000 —
75	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447) (Spesa obbligatoria)	11,094,000 —
76	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659 e 8 giugno 1913, n. 631) (Spesa obbligatoria)	1,680,000 —
77	Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 258 e 262 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447) ed alle tramvie di cui all'art. 113 del testo unico di legge approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261	16,000,000 —
78	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie, e per l'istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (articoli 276, 277 e 278 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto Reale 15 febbraio 1920, n. 210)	15,000,000 —
		115,755,700 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.	
79	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici	6,350,000 —
80	Assegni ed indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato	*per memoria*
81	Indennità di trasferta e competenze al personale straordinario, avventizio ed assimilato	*per memoria*
82	Indennità temporanea al personale salariato dello Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, n. 737)	7,000,000 —
83	Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21, e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, capi nn. 3, 7 e 8)	4,000,000 —
84	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'art. 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522	10,300,000 —
85	Personale straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche - Retribuzione giornaliera e competenze diverse - Premi di operosità e di rendimento (R. decreto 9 aprile 1925, n. 416)	12,000,000 —
86	Anticipazione da corrispondersi agli incaricati stabili per effetto delle norme da emanarsi in applicazione dell'articolo 58 del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114	*per memoria*

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
87	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori, e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza	5,000,000 —
88	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche di spettanza di enti locali o di interesse collettivo (R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173)	*per memoria*
89	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie	390,000 —
90	Spese per l'acquisto, affitto, sistemazione ed arredamento di locali ad uso di alloggio di funzionari dello Stato in località disagiata, in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	*per memoria*
91	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	800,000 —
92	Spese casuali ed impreviste per opere stradali e portuali	*per memoria*
93	Spese casuali ed impreviste per opere idrauliche di bonifica e di utilizzazione di acque pubbliche	500,000 —
94	Spese per il funzionamento dell'Ufficio di statistica istituito per la raccolta, classificazione e pubblicazione di dati tecnici, amministrativi, economici e finanziari relativi allo svolgimento delle opere pubbliche in Italia	350,000 —
		46,690,000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
95	Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, dei Provveditorati per il Mezzogiorno e le Isole e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati - Spese generali degli uffici dipendenti dall'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e dei Provveditorati suddetti	20,000,000 —
96	Compensi al personale addetto ai Provveditorati, alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole, al personale dell'Alto Commissariato di Napoli addetto ai servizi di Provveditorato ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	5,000,000 —
97	Spese eventuali di carattere straordinario per il funzionamento degli uffici provinciali dipendenti	200,000 —
		25,200,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale escluse quelle in gestione del Magistrato alle acque.	
98	Opere stradali	*per memoria*
99	Opere idrauliche	30,000,000 —
100	Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali	*per memoria*
101	Opere di bonificazione	4,000,000 —
102	Opere marittime	2,000,000 —
103	Edifici pubblici governativi	3,262,000 —
104	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni	5,000,000 —
105	Spese dipendenti dalla guerra - Lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare - Indennità di espropriazioni relative	*per memoria*
106	Spese relative ai servizi delle nuove provincie	*per memoria*
107	Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara	1,000,000 —
108	Opere marittime e stradali da classificare nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro	*per memoria*
109	Ricostruzione nelle terre liberate e redente	*per memoria*
		45,262,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Opere in gestione del Magistrato alle acque.	
110	Opere idrauliche	20,000,000 —
111	Opere di bonificazione	2,000,000 —
112	Opere marittime	3,000,000 —
		25,000,000 —
	Opere nell'Italia centrale.	
113	Opere stradali	2,000,000 —
114	Opere idrauliche	18,000,000 —
115	Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali	4,000,000 —
116	Opere di bonificazione	36,000,000 —
117	Opere marittime	2,000,000 —
118	Edifici pubblici governativi	32,126,000 —
119	Opere speciali in Roma	8,000,000 —
120	Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane	2,000,000 —
121	Spese dipendenti da terremoti	*per memoria*
122	Spese dipendenti dalla guerra	*per memoria*
		104,126,000 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare.	
123	Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli	15,220,000 —
124	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania esclusa la provincia di Napoli	15,425,000 —
125	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise	16,250,000 —
126	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per le Puglie	9,850,000 —
127	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Basilicata	21,580,000 —
128	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Calabria	10,045,000 —
129	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sicilia	66,502,000 —
130	Opere pubbliche nella Sardegna	10,240,000 —
131	Spese per le opere stradali, in gestione dell'Amministrazione centrale	2,000,000 —
132	Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali	3,000,000 —
133	Acquedotto pugliese e silvicultura del Sele	20,000,000 —
134	Spese per le opere di bonificazione in gestione dell'Amministrazione centrale	2,000,000 —
135	Spese per opere marittime in gestione dell'Amministrazione centrale	5,000,000 —
136	Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane in gestione dell'Amministrazione centrale	2,000,000 —
137	Spese riguardanti l'edilizia scolastica (art. 2 del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e decreto Ministeriale 22 giugno 1926, n. 8986)	8,422,700 —
138	Spese dipendenti da danni di terremoti	70,400,000 —
139	Spese dipendenti dalla guerra	*per memoria*
140	Contributo dello Stato nel servizio degli interessi di ammortamento dei mutui contratti da Enti locali con la Cassa depositi e prestiti, e sussidi agli Enti stessi per la costruzione degli acquedotti, e la esecuzione di altre opere igieniche (esclusa la Sardegna) (legge 25 giugno 1911, n. 586, e successive modificazioni, e art. 2 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173)	2,050,000 —
141	Sussidi e concorsi per opere di irrigazione in gestione dell'Amministrazione centrale (esclusa la Sardegna) (testo unico di legge 2 ottobre 1922 e art. 2 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173)	4,100,000 —
		284,084,700 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari.	
142	Concorsi e contributi per la costruzione di case economiche e popolari e spese concernenti il funzionamento dei relativi servizi	73,630,000 —
143	Contributo dello Stato nel pagamento degl'interessi sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari od economiche contratti da Cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra (R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179)	5,000,000 —
144	Contributo dello Stato per la estinzione dei mutui concessi e da concedersi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato (R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944, R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2460, e art. 36 del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 193)	10,000,000 —
145	Premi da corrispondere a costruttori di case da abitazione in borgate rurali nel Mezzogiorno e nelle isole (art. 44, 52 e 53 del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 193)	5,000,000 —
146	Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di Comuni ed Istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (R. decreto 10 marzo 1926, n. 386)	*per memoria*
		93,630,000 —
	Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione.	
147	Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio e spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna	*per memoria*
	Costruzione di strade ferrate.	
148	Spesa per costruzione di strade ferrate a cura dello Stato	130,000,000 —
149	Spese per costruzione di strade ferrate in concessione a pagamento non differito	70,000,000 —
		200,000,000 —
	Fondo di riserva.	
150	Fondo di riserva per nuove o maggiori spese	22,590,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Partite che si compensano nell'entrata.	
151	Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori	10,000 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	76,671,500 —
	Spese generali in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	2,850,000 —
	Debito vitalizio	7,050,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale escluse quelle in gestione del Magistrato alle acque	50,900,000 —
	Opere in gestione del Magistrato alle acque	16,790,000 —
	Opere nell'Italia centrale	38,400,000 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	4,000,000 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione degli uffici tecnici amministrativi decentrati	54,100,000 —
	Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale	115,755,700 —
	Totale della categoria 1ª della parte ordinaria	366,517,200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	46,690,000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	25,200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Opere nell'Italia settentrionale escluse quelle in gestione del Magistrato alle acque	45,262,000 —
	Opere in gestione del Magistrato alle acque	25,000,000 —
	Opere nell'Italia centrale	104,126,000 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare	284,084,700 —
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari . .	93,630,000 —
	Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione lacuale	*per memoria*
	Spese di costruzione di strade ferrate	200,000,000 —
	Fondo di riserva	22,590,000 —
	Totale della categoria 1ª della parte straordinaria . .	846,582,700 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano nell'entrata	10,000 —
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria) . .	846,592,700 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . .	1,213,109,900 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	1,213,099,900 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	10,000 —
	Totale spese reali . . .	1,213,109,900 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 739.

REGIO DECRETO 20 marzo 1927, n. 439.

Emissione di nuovi francobolli per pacchi postali, da L. 3 e da L. 4.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 1956, che ha tolto di corso i francobolli per pacchi postali da L. 3 e da L. 4 di vecchio tipo ed ha autorizzato, in via provvisoria, la soprastampa in L. 3 dei francobolli per pacchi postali da L. 10;

Riconosciuta la opportunità di provvedere alla emissione di nuovi francobolli per pacchi postali da L. 3 e da L. 4 e di fissare i termini di validità e di ammissione al cambio dei francobolli per pacchi postali soprastampati L. 3 su L. 10;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di nuovi francobolli per pacchi postali da L. 3 e da L. 4.

Art. 2.

I nuovi francobolli per pacchi postali da L. 3 e da L. 4 hanno forma rettangolare e sono stampati a sistema tipografico, su carta bianca avente coroncine Reali in filigrana trasparente.

La vignetta misura mm. 46 in larghezza e mm. 13 in altezza ed è formata da due rettangoletti uguali.

A) Il rettangolo a sinistra presenta le leggende: « 1ª Parte » « L. . . . » (3 oppure 4, a seconda del valore); ha l'ornato del centro costituito da un medaglione ovale, nel quale campeggia l'Aquila Sabauda.

Attorno al medaglione stesso figurano dei fregi ornamentali formati da un nastro.

Nella parte superiore risulta impressa la leggenda « *Pacchi* »; in quella inferiore la dicitura « *Sul bollettino* ».

B) Il rettangolo a destra presenta la leggenda « 2ª Parte » e nello spazio corrispondente alla indicazione del valore (già considerato nel rettangolo sinistro) riproduce lo scudo Sabaudo col Collare della SS. Annunziata sormontato dalla Corona Reale.

L'ornato centrale è costitutito da un medaglione pure ovale, nel quale risulta impressa l'indicazione del valore in tutte lettere « Lire tre » oppure « Lire quattro ».

Nella parte superiore presenta la leggenda « Postali », in quella inferiore la dicitura « Sulla Ricevuta ».

C) Lo spazio bianco situato fra i due rettangoli (sinistro e destro) è ornato da due fregi rappresentanti ciascuno il Fascio Littorio. La linea media longitudinale destinata alla divisione dei due rettangoli è punteggiata e limitata da due rosette a quattro foglie, l'una in alto, l'altra in basso.

D) Il francobollo da L. 3 è stampato nel colore giallo, quello da L. 4 nel colore grigio.

Art. 3.

I francobolli per pacchi postali soprastampati L. 3 su 10 verranno tolti di corso dal 1° gennaio 1928 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati, fino a tutto il 31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 44. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 740.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1927, n. 442.

Esecuzione dell'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926 fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco, firmato in Roma il 14 dicembre 1926;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926 fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 47. — FERRETTI.

Accordo fra l'Italia e l'Austria per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

S. M. il Re d'Italia ed il Presidente Federale della Repubblica di Austria, desiderosi di facilitare ed affrettare la definizione di residue pendenze in corso fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco, volendo concludere un accordo a questo riguardo hanno nominato come loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia:

il sig. dott. Vincenzo Camanni, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione, e il sig. dott. Eugenio Mercurio, direttore dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione;

Il Presidente Federale della Repubblica di Austria:

il sig. Giuseppe Schenk, dottore in diritto, già Ministro, presidente dell'Ufficio austriaco di verifica e compensazione, e il sig. Carlo Schönberger, dottore in diritto, consigliere ministeriale al Ministero federale delle finanze,

i quali, dopo aver comunicato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'Ufficio italiano di verifica e compensazione accrediterà, in via transattiva, al corrispondente Ufficio austriaco, al 15° giorno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la somma globale di Lit. 330,000 (trecentotrentamila) a tacitazione di tutte le pretese riguardanti:

a) crediti privati austriaci denunciati a norma dell'articolo 248 del Trattato di San Germano, d'importo capitale non superiore, per ciascuno, al valore di Lit. 1000 (mille), di cui l'Ufficio italiano ha accusato ricevuta fino a tutto il 15 novembre 1926, e che non siano stati riconosciuti fino a tutto il 10 dicembre 1926;

b) rimanenze non superiori al valore di Lit. 1000 (mille), in dipendenza di crediti privati austriaci denunciati a norma dell'art. 248 del Trattato di San Germano, e parzialmente riconosciuti a tutto il 10 dicembre 1926.

Art. 2.

I crediti mentovati nell'articolo precedente s'intendono irrevocabilmente ceduti dall'Ufficio austriaco all'Ufficio italiano, esclusa qualsiasi azione di regresso per qualsiasi motivo verso l'Ufficio cedente e verso gli originari creditori austriaci.

L'Ufficio austriaco provvederà, in base all'accreditamento della somma sopra indicata, a tacitare gli originari creditori austriaci secondo le norme che saranno emanate dall'autorità austriaca competente, senza altri obblighi o responsabilità dell'Ufficio italiano e dei debitori italiani.

Art. 3.

Nella somma globale indicata nell'art. 1 s'intendono compresi anche gl'interessi.

Per i crediti espressi in valuta diversa dalla lira italiana, il limite di lire mille previsto dall'art. 1 è determinato in base al ragguaglio fissato nel comma *d)* dell'art. 248 del Trattato di San Germano.

Art. 4.

Nell'accreditamento globale non sono compresi:

a) i crediti per i quali fino a tutto il 10 dicembre 1926 i due Uffici hanno emesso una decisione concorde, ovvero l'Ufficio italiano oppure l'Ufficio austriaco ha emesso una dichiarazione di disaccordo definitivo;

b) i crediti per cedole e titoli rimborsabili.

Art. 5.

Relativamente ai crediti austriaci non compresi nell'accreditamento globale di cui all'art. 1 del presente Accordo e non ancora riconosciuti alla data di entrata in vigore dello stesso Accordo, l'Ufficio italiano, al più tardi entro due mesi da tale data, dichiarerà all'Ufficio austriaco, in base alle indagini praticate nel frattempo:

a) quali crediti vengono riconosciuti;

b) quali crediti vengono definitivamente contestati, compresi i casi in cui gli accertamenti praticati non abbiano portato, per irreperibilità del debitore o per qualsiasi altro motivo, ad esito conclusivo.

Entro un mese al più tardi dalla data di ricevuta della contestazione, l'Ufficio austriaco notificherà tale contestazione al creditore austriaco, salvo i casi in cui l'Ufficio austriaco entro lo stesso mese dichiari di ritirare di sua autorità la denuncia del credito.

Art. 6.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che avrà luogo in Roma al più presto possibile fra le due Alte Parti contraenti.

Fatto in doppio originale italiano e tedesco, il testo italiano e il testo tedesco facendo entrambi fede.

In fede di che i Plenipotenziari delle due Alte Parti contraenti hanno firmato il presente Accordo e l'hanno munito dei loro sigilli.

Roma, addì 14 dicembre 1926.

Per l'Italia: — *Per l'Austria*:

CAMANNI. — SCHENK.
MERCURIO. — SCHOENBERGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Protocollo relativo all'Accordo per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

Il conto unico fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco sarà chiuso al termine di mesi quattro dalla entrata in vigore dell'Accordo sovraindicato. Resta però inteso che tale chiusura è rivolta unicamente ad eliminare la necessità di prolungare ulteriormente i reciproci lavori dei due Uffici di verifica e compensazione, ma non ha carattere di chiusura definitiva agli effetti dell'art. 3 dell'Accordo italo-austriaco 13 dicembre 1924 per una regolazione amichevole di istanze di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco e per sistemazione di rapporti fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

Circa i futuri rapporti di dare ed avere attinenti al predetto conto unico, sarà aperto fra l'Italia e l'Austria un conto unico supplementare nel quale sarà riportato il saldo accertato alla chiusura mentovata nel precedente alinea.

La data di chiusura definitiva del conto unico supplementare sarà stabilita in tempo avvenire di concerto fra i due Governi.

Il presente protocollo entra in vigore contemporaneamente all'accordo sovraindicato.

Roma, addì 14 dicembre 1926.

CAMANNI. — SCHENK.
MERCURIO. — SCHOENBERGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 741.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1927, n. 458.

Censimento generale degli esercizi industriali e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la urgente ed assoluta necessità di eseguire un censimento generale degli esercizi industriali e commerciali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'economia nazionale, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro l'anno 1927, nel giorno che verrà stabilito con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sarà eseguito un censimento generale degli opifici e imprese industriali, degli esercizi commerciali, istituti bancari, aziende di trasporti e di ogni altra forma di attività di carattere economico, per conoscerne il numero, la natura e il genere di attività, il numero delle persone addettevi, le forze motrici impiegate e quegli altri dati di fatto che verranno richiesti dal regolamento di cui all'art. 8.

Sono escluse dal censimento soltanto le aziende agrarie in quanto non comprendano imprese a carattere industriale per la trasformazione dei prodotti.

Art. 2.

L'esecuzione del censimento, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento e dalle istruzioni, è affidata alle Camere di commercio, le quali avranno facoltà di valersi dell'opera dei Comuni per la distribuzione e la raccolta dei questionari.

Restano a carico del Governo le spese per la stampa dei questionari e modelli di spoglio e per la pubblicazione dei risultati.

Sovraintende a tutti i lavori del censimento l'Istituto centrale di statistica che, in conformità dell'art. 9 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, ha facoltà di richiedere la collaborazione di uffici, enti pubblici e privati soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato, all'infuori delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento.

Col regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto potranno essere autorizzate indagini di carattere statistico di maggiore ampiezza da compiersi simultaneamente al censimento e successivamente nei riguardi di industrie o gruppi di industrie organizzate con ordinamenti complessi, allo scopo di ottenere rilevazioni di carattere complementare, connesse tuttavia al censimento.

Art. 3.

Godranno della esenzione dalle tasse postali e saranno trasportati gratuitamente dalle Ferrovie dello Stato le corrispondenze e gli stampati che l'Istituto centrale di statistica invierà agli uffici delle Camere di commercio o dei Comuni e che saranno da questi restituiti all'Istituto e quelli che verranno scambiati tra gli enti suindicati.

Art. 4.

Tutte le spese che dovessero essere sostenute per controlli, revisioni o rifacimenti in dipendenza di negligenze o di trascuratezze degli organi di rilevazione e di spoglio saranno rimborsate rispettivamente dagli enti che avranno dato luogo alle manchevolezze riscontrate.

Art. 5.

Presso le Camere di commercio saranno istituite Commissioni di vigilanza presiedute dal commissario di detto ente ed alle quali parteciperanno le rappresentanze delle Amministrazioni comunali, delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute di datori di lavoro e di lavoratori, dei Circoli di ispezione del lavoro.

Il regolamento stabilirà le norme per la costituzione, il funzionamento e i limiti di competenza delle Commissioni.

Il regolamento determinerà anche in quali casi le Commissioni possono avere anche rappresentanti di altri enti ed organizzazioni in relazione alle condizioni locali delle unità da rilevare.

Art. 6.

E' fatto obbligo ai proprietari e ai dirigenti di opifici o imprese industriali, esercizi commerciali, istituti bancari, aziende di trasporti e comunque degli organismi che costituiscono unità di censimento di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel questionario. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate e incomplete si applicheranno le disposizioni prevedute nell'art. 10 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 7.

Le notizie raccolte col censimento sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non potranno essere rese note per nessun titolo, se non in forma collettiva.

E' vietato ai membri delle Commissioni locali, ai funzionari dei loro uffici, a quelli delle Camere di commercio, dei Comuni ed a quanti abbiano in qualunque modo partecipazione ai lavori del censimento o vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

A coloro che contravvengano a queste disposizioni si applicheranno le disposizioni prevedute nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 8.

Il Capo del Governo, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'economia nazionale, e per le corporazioni, è autorizzato a promuovere il regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 9.

Per le provviste e i lavori che restano a carico del Governo sarà stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, a favore dell'Istituto centrale di statistica, un fondo di L. 950,000.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 58. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **742.**

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1927, n. **466.**

Funzionamento dei Consigli di amministrazione di Compagnie o Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 141 del Codice di commercio promulgato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, Serie 3ª;

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133, relativa ad autorizzazione straordinaria di spesa per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1922, n. 1751, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che modifica l'art. **3** della legge 1133 sopra citata;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 427, che approva la Convenzione tra il Governo italiano e la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere per il regolare funzionamento dei Consigli di amministrazione di Compagnie o Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto la vigilanza del Governo e formate con partecipazione di capitali di italiani residenti all'estero;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A deroga dell'art. 141 del Codice di commercio, le Società formate con partecipazione di capitali di italiani residenti all'estero e concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano, con rappresentanza di questo nel Consiglio di amministrazione, possono stabilire nel proprio statuto che le deliberazioni del Consiglio di amministrazione nella sede sociale siano valide se prese con la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, purchè vi intervenga il rappresentante del Governo italiano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 67. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 743.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 467.

Modificazioni al funzionamento del Consiglio superiore coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1922, n. 1817, e 31 dicembre 1923, n. 3285, il R. decreto-legge 29 gennaio 1925, n. 489, ed i Regi decreti 16 maggio 1926, n. 1025, e 9 gennaio 1927, n. 79, relativi alla istituzione e composizione del Consiglio superiore coloniale;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore coloniale è ripartito in tre sezioni, cui è demandato rispettivamente l'esame dei seguenti affari:

Affari giuridici ed amministrativi;

Affari economici e finanziari;

Affari relativi all'organizzazione militare delle Colonie ed affari vari non compresi nella competenza delle due prime sezioni.

Art. 2.

Il Consiglio superiore coloniale per l'esame degli affari, sui quali è richiesto del suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti, quando ciò sia richiesto dal Ministro per le colonie per questioni di carattere generale o di speciale importanza, ovvero per un riesame degli affari già trattati da una delle sezioni.

In tutti gli altri casi il Consiglio superiore coloniale delibera diviso per sezioni.

Art. 3.

All'assegnazione alle tre sezioni, indicate nel precedente art. 1, dei componenti del Consiglio superiore coloniale ed alla nomina dei presidenti delle sezioni provvede, all'inizio di ogni anno, il Ministro per le colonie con suo decreto.

Art. 4.

In caso di assenza o di impedimento di membri di una sezione, il presidente del Consiglio superiore coloniale può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

Art. 5.

Al n. 7 dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, numero 1817, modificato dal R. decreto 16 maggio 1926, è sostituita la seguente dizione: « di un funzionario del Ministero degli affari esteri all'uopo delegato da S. E. il Ministro ».

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 68. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1927.
Nomina di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Colonna Ferdinando fu Gabriele, agente di cambio in carica al 7 marzo 1925 e poscia socio dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Torino signor Levi Alfredo fu Giacomo, chiede di essere autorizzato all'esercizio professionale in proprio quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Visti l'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, e l'art. 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Il sig. Colonna Ferdinando fu Gabriele è autorizzato all'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 6 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1927.
Revoca di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, n. 4557, con il quale il signor Anastasia Giulio di Domenico venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Ritenuto che l'agente di cambio predetto rassegnava in data 26 febbraio 1927 le dimissioni comunicando il suo stato di insolvenza e chiedendo lo svincolo della cauzione;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 26 febbraio 1927 è revocata l'autorizzazione conferita al sig. Anastasia Giulio a continuare l'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato al Senato del Regno, in data 6 aprile 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1927, n. 78, che chiarisce la portata dell'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di enti diversi o di privati.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto 13 marzo scorso, registrato alla Corte dei conti il 23 sucessivo, i notari Grimani Pasquale, residente nel comune di Venezia, e Renda Nicolò, residente nel comune di Calatafimi, distretto notarile di Trapani, sono stati dispensati dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 21 corrente mese il primo, e del 22 detto mese il secondo, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 11 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: INNOCENTI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica delle Paludi di Preval (Friuli).

Con R. decreto 10 marzo 1927 - Anno V, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese al reg. 7, fogl. 156, è stato costituito il Consorzio di bonifica delle Paludi di Preval in provincia del Friuli, in base a deliberazione 30 gennaio 1927 dell'assemblea generale degli interessati.

A formare la Deputazione provvisoria dell'ente, a sensi dell'art. 74 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, sono stati designati i signori: Benardelli Nicolò, Codelli Enrico, Codelli Antonio, Culot Michele, Donati Mario, De Fuortes Alfredo, Folini Teobaldo, Hagenauer Pirro, Liprandi Vittorio, Obliubeck Francesco, Segrè Sartorio Salvatore, Teuffembach Rodolfo, Zottig Giorgio, Zucchiatti Antonio e Villoresi Achille.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 aprile 1927 Anno V

Francia	81.37	Oro	401.42
Svizzera	399.36	Belgrado	36.80
Londra	100.975	Budapest (pengo)	3.65
Olanda	8.32	Albania (Franco oro)	402 —
Spagna	367 —	Norvegia	5.40
Belgio	2.882	Svezia	5.58
Berlino (Marco oro)	4.925	olonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.925	Danimarca	5.57
Praga	62.32	Rendita 3,50 %	63.95
Romania	12.60	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	107.90	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	20.05	Consolidato 5 %	79.75
Peso argentino carta	8.82	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61 —
New York	20.804		
Dollaro Canadese	20.77		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di professore non stabile per la cattedra di litologia e geologia applicate presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1925, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11 Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari, fra gli Istituti stessi;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Sentita la 1ª Sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;
Considerato che il posto di professore non stabile di litologia e geologia presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia si è reso vacante alla chiusura dell'anno medesimo 1925-1926;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alla cattedra di litologia e geologia applicate presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro 4 mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;
b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;
c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;
d) l'atto di nascita;
e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;
f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;
g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare una attestazione, rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di professore non stabile per la cattedra di meccanica agraria e costruzioni rurali presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11, Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari, fra gli Istituti stessi;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Sentita la 1ª Sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;
Considerato che, alla chiusura dell'anno accademico 1925-26, presso il Regio istituto superiore agrario di Portici si è reso vacante un posto di professore non stabile e che tale posto è stato riservato alla Cattedra di meccanica agraria e costruzioni rurali;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alla cattedra di meccanica agraria e costruzioni rurali presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro 4 mesi, dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;
b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;
c) i titoli e le pubblicazioni. Fra queste ultime che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;
d) l'atto di nascita;
e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;
f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;
g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare una attestazione, rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero, dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.